

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2023, n. 1373.

**Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. n. 21 gennaio 2015, n. 1 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. n. 21 gennaio 2015, n. 1 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno"** e la conseguente proposta dell'Assessore Enrico Melasecche Germini;

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 ed in particolare l'articolo 248, comma 1, lettera f) che prevede l'adozione di un atto di indirizzo volto a disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno;

Vista la precedente deliberazione 3 agosto 2015, n. 966 adottata ai sensi del suddetto articolo 248, comma 1, lettera f) della l.r. 1/2015;

Ritenuto necessario aggiornare gli indirizzi volti a disciplinare le modalità per gli interventi che comportano movimenti di terreno, sostitutivi di quelli emanati con la suddetta DGR 966/2015 come indicato nel documento istruttorio;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1) di approvare quale atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2015, il documento "allegato A)", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alla disciplina dei movimenti di terreno;

2) di stabilire che ai sensi dell'art. 243, comma 5 della L.R. 1/2015 le disposizioni del presente atto di indirizzo prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici, sulle normative edilizie ed urbanistiche degli enti locali;

3) di revocare la precedente propria deliberazione n. 966 del 3 agosto 2015, in quanto le disposizioni della medesima sono interamente sostituite da quelle contenute nel presente atto;

4) di comunicare l'adozione della presente deliberazione ai Comuni della regione, alle Province di Perugia e di Terni, all'Agenzia Forestale, al Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria, agli ordini e collegi professionali ed alle associazioni di categoria;

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

*La Presidente*  
TESEI

*(su proposta dell'assessore Melasecche Germini)*

---

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. n. 21 gennaio 2015, n. 1 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno.**

Con la DGR 966 del 3 agosto 2015 la Giunta regionale ha adottato, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, lettera f) della l.r. 1/2015 l'atto di indirizzo in cui sono stabilite le modalità relative ai movimenti di terreno.

Tale disciplina non risulta attualmente in linea con le esigenze del mondo agricolo e pertanto occorre ridefinire alcuni aspetti per le motivazioni che vengono appresso indicate.

Operatori del settore agricolo, con il supporto del Servizio regionale competente in materia, hanno fatto specifiche richieste di adeguamento della disciplina poiché, alla luce dei cambiamenti climatici nonché della utilità, a fini agricoli, di realizzare bacini di accumulo dell'acqua piovana, la suddetta DGR 966/2015, nello specifico al punto 10, pone

limiti eccessivi (“profondità massima di scavo comunque non superiore a ml. 2,00 dal piano di campagna”) anche in relazione ai diversi investimenti promossi recentemente dalla Regione Umbria nel settore agricolo, ed anche in relazione alla diminuzione del prelievo idrico dai corsi d’acqua e dalle falde.

L’introduzione di nuovi criteri, sulla base di un piano aziendale, consente di superare i limiti attualmente fissati, sempre che si tratti di invasi che non ricadano nelle situazioni disciplinate dal D.P.R. 1363/1959 e s.m.i.

La richiesta suddetta, ritenuta meritevole di approfondimento, è stata motivo di una rilettura generale di quanto disciplinato con la DGR 966/2015 e pertanto, al fine di un complessivo aggiornamento del testo, sono stati coinvolti i Servizi competenti nelle materie interessate: Rischio idrogeologico, idraulico sismico, difesa del suolo; Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche; Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria; Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli che hanno condiviso il testo che si propone di approvare.

Le modifiche proposte riguardano in particolare il punto A) “MODIFICAZIONI DEL SUOLO (Disposizioni di carattere generale) dell’allegato A alla DGR 966/2015 ed hanno riguardato, oltre ad adeguamenti di richiami normativi:

- le specifiche tecniche per la realizzazione degli invasi di accumulo da parte delle imprese agricole
- la previsione delle modalità realizzative per gli invasi di accumulo con finalità diverse da quelle agricole
- la modalità di gestione dei materiali derivanti dagli scavi
- la modalità di realizzare recinzioni e dispositivi atti ad evitare cadute accidentali
- modalità di trasmissione della documentazione ai competenti Servizi regionali

In riferimento alla lettera e-sexies dell’articolo 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 (Attività edilizia libera) introdotta con la Legge n. 68/2023 di conversione del c.d. Decreto siccità, che prevede la realizzazione di “vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino”, le modalità esecutive sono quelle riportate alle lettere a) e b) del punto 10, per i casi ivi previsti.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

## Disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno

Art. 248, comma 1, lett. f) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1

### A. MODIFICAZIONI DEL SUOLO (*Disposizioni di carattere generale*)

- 1) Le opere di scavo, rinterro e rilevato sono modificazioni del suolo, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi punti A.7), A.9), A.10), B, C e D, che comportano alterazioni morfologiche ed altimetriche incidenti sulle caratteristiche del territorio interessato.
- 2) Nel caso di piani attuativi, la deliberazione comunale di approvazione costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connessi alle opere di urbanizzazione previste dal piano medesimo, ai sensi dell'art. 57, comma 6 della l.r. 1/2015.
- 3) Per opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da pubbliche amministrazioni, enti istituzionalmente competenti o da concessionari di pubblici servizi trovano applicazione le disposizioni dell'art. 212 della legge regionale n. 1/2015 e le altre normative di settore.
- 4) Non rientrano tra gli interventi suddetti le modifiche connesse con la coltivazione di cave e torbiere, regolate dalla normativa di settore.
- 5) Gli interventi di modificazione del suolo, specialmente se interferenti con insediamenti, edifici ed infrastrutture, devono garantire le condizioni di stabilità e sicurezza, evitando il verificarsi di eventuali fenomeni erosivi e di smottamento, sia in fase di esecuzione che nel tempo; tali interventi devono, inoltre, assicurare un adeguato assetto idrogeologico ed idraulico dell'area interessata e di quelle adiacenti, prevedendo altresì gli effetti nel tempo ed i rischi ai quali sono esposte dette aree.
- 6) Gli interventi debbono prevedere azioni finalizzate a ripristinare o a mantenere le condizioni di compatibilità tra uso del suolo e assetto idraulico e idrogeologico anche nel rispetto delle normative e dei Piani di settore di cui al D.lgs. 152/2006.
- 7) Gli interventi di modificazione del suolo non contestuali o non connessi agli interventi edilizi di cui al successivo punto B, sono effettuati tenendo conto delle condizioni di stabilità idrogeologica ed idraulica dell'area interessata e il progetto, il piano attuativo e il Piano aziendale di cui all'art. 88, comma 1, lett. d) della l.r. 1/2015 previsto ai successivi punti A.10), A.11) e C) devono essere redatti da tecnici abilitati e devono contenere, oltre ai pertinenti elaborati progettuali minimi previsti dalla D.G.R. 700 del 20/06/2017 e s.m.i. e dalle eventuali altre normative edilizie e di settore, i seguenti elementi aventi livello di dettaglio commisurato all'importanza dell'intervento:
  - a) uno studio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico esteso oltre che all'area oggetto d'intervento anche alle zone adiacenti che possano essere interessate, al fine di prevenire potenziali dissesti ed effetti indotti.
  - b) uno studio agronomico, pedologico e vegetazionale che giustifichi e motivi l'intervento, nei casi previsti al successivo punto C, nell'ottica del miglioramento delle caratteristiche dei terreni attualmente improduttivi;
  - c) il dimensionamento planimetrico e volumetrico dell'intervento, evidenziato attraverso elaborati quotati con riferimenti a capisaldi certi che dovrà indicare soluzioni idonee a garantire quanto previsto ai successivi punti A.10) A.11) e B.3);
  - d) il dimensionamento di eventuali opere di sostegno;
  - e) l'indicazione delle quantità e dell'eventuale interesse minerario del materiale da scavare, precisandone il luogo di destinazione se diverso dal terreno interessato dalle opere;

- f) uno studio degli impatti paesaggistici ed ambientali dell'opera e degli interventi atti alla loro mitigazione, nonché al ripristino paesaggistico ed ambientale dell'area, adeguatamente progettati e dimensionati, ricorrendo preferibilmente a tecniche di ingegneria naturalistica;
  - g) la localizzazione cartografica delle eventuali essenze arboree da espiantare e quelle da mettere a dimora;
  - h) le caratteristiche tipologiche e la provenienza del materiale necessario per la sistemazione finale dei terreni interessati dalle opere;
  - i) la documentazione ai fini degli eventuali pareri ed autorizzazioni paesaggistiche o per gli interventi che interessano le aree di cui all'art. 112, comma 1 della l.r. n. 1/2015;
  - j) gli elementi di cui al punto E) per i materiali di risulta.
- 8) Qualora l'area sia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/2004 o in caso di aree di cui all'art. 112, comma 1 della l.r. n. 1/2015, gli interventi che comportano modificazioni del suolo dovranno essere attuati nel rispetto del contenuto del decreto di vincolo o nelle norme di riferimento e salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità caratterizzano il paesaggio e l'ambiente circostante.
- 9) Nelle aree coperte da boschi e nelle aree agricole, le opere di scavo, rinterro e rilevato per la realizzazione di infrastrutture quali rete escursionistica e vie tagliafuoco che comportino la trasformazione in via permanente di suolo, dovranno evitare la formazione di dislivelli eccessivi con il terreno circostante e pertanto, ogni movimentazione di terreno sarà limitata alla definizione del percorso con il livellamento della sede viaria raccordando adeguatamente le nuove opere con il profilo del terreno naturale.
- 10) Per la modificazione del suolo volta alla realizzazione di invasi per accumuli idrici da parte delle imprese agricole da realizzare completamente in scavo, non soggetti alle disposizioni di cui al DPR 1363/1959 e s.m.i. il progetto, comprensivo di piano quotato a curve di livello, dovrà indicare la profondità massima di scavo dal piano di campagna tale da mantenere un franco minimo di 3,00 metri dal livello massimo della falda acquifera, nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
- a) nel caso di invasi in pianura, la profondità massima di scavo non dovrà essere superiore a 4,00 metri dal piano di campagna;
  - b) nel caso di invasi collinari, la profondità di scavo non dovrà essere superiore a 8,00 metri dalla quota più elevata del piano di campagna e non superiore a 5,00 metri dal livello idrico di massimo invaso.

Il piano aziendale, di cui all'articolo 88, della l.r. 1/2015, determina anche la capacità e la superficie degli invasi da realizzare sulla base delle esigenze produttive delle imprese agricole.

È vietata l'asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola. Il materiale di risulta dovrà essere accuratamente separato dal terreno vegetale e utilizzato per la realizzazione delle arginature e per la sistemazione dei terreni dell'impresa agricola, senza danneggiare le caratteristiche agro-pedomorfolologiche dei terreni agrari.

Non sono ammesse opere di sbarramento nella realizzazione degli invasi.

- 11) Per la realizzazione di invasi da realizzare completamente in scavo, non soggetti alle disposizioni di cui al DPR 1363/1959 e s.m.i. con finalità diverse da quelle agricole, trovano applicazione le limitazioni dimensionali di cui al punto 10.
- 12) Gli invasi di cui ai punti 10 e 11 dovranno essere opportunamente recintati e segnalati con apposita cartellonistica lungo tutto il perimetro al fine di evitare cadute accidentali, prevedendo altresì l'installazione di dispositivi per consentire la risalita sulla sponda (tipo scalette, salvagenti, ecc.) in numero adeguato.
- 13) Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui ai punti 10 e 11, determini l'estrazione di materiale di interesse minerario che non venga utilizzato all'interno dei

terreni delle imprese agricole, si dovrà procedere come previsto dall'art. 18 ter comma 3 ed art. 12 comma 8 della l.r. 2/2000.

- 14) I progetti ed i titoli abilitativi degli interventi di cui ai punti 10) e 11), sono trasmessi dai Comuni al:
- Servizio regionale competente in materia di risorse idriche, per la realizzazione e mantenimento di un database conoscitivo;
  - Servizio competente in materia di attività estrattive, per la vigilanza mineraria e l'eventuale applicazione del punto 13);
  - Servizio competente in materia di rischio idraulico per la valutazione degli eventuali aspetti di competenza inerenti alla sicurezza.
- 15) Per gli interventi di scavo di cui ai punti 10) e 11) che determinino estrazione di materiale di interesse minerario e che superino i limiti altimetrici e planimetrici assentiti, oltre alle sanzioni in materia edilizia, si applica la sanzione prevista dall'art. 17 (Sanzioni) comma 4 della l.r. 2/2000, qualora ne sia dimostrata la commercializzazione verso l'esterno.
- 16) Ai fini della realizzazione degli interventi di scavo, rinterro e rilevato, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) Interventi sottoposti a permesso di costruire:
    - 1. opere non connesse o non contestuali ad un intervento edilizio;
    - 2. nelle aree boscate e agricole le infrastrutture per la rete escursionistica e vie tagliafuoco di cui al punto 9);
    - 3. invasi per accumuli idrici di cui ai punti 10) e 11), fatto salvo quanto previsto al successivo punto c) 3.
  - b) Interventi sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA:
    - 1. opere pertinenziali di cui all'art. 21, comma 4 del r.r. 2/2015, da realizzare con scavi e riporti strettamente funzionali alla realizzazione dell'opera pertinenziale.
  - c) Interventi di attività edilizia libera:
    - 1. quelli di cui all'art. 118, comma 1, lettere f) e g) della l.r. 1/2015;
    - 2. le opere pertinenziali di cui all'art. 21, comma 3 del r.r. 2/2015, da realizzare con scavi e riporti strettamente funzionali alla realizzazione dell'opera, comprese le lavorazioni del terreno e le opere di scavo e rinterro finalizzate all'attività agricola;
    - 3. le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino ad un volume massimo di 50 mc di acqua per ogni ettaro coltivato, realizzabili anche mediante unico bacino, di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-sexies), DPR 380/2001, fatto salvo il rispetto delle modalità esecutive di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 10, per i casi ivi previsti.
  - d) Interventi connessi e contestuali ad un intervento edilizio di nuova costruzione sottoposti a comunicazione, permesso di costruire o SCIA in base alle disposizioni di cui agli artt. 118, comma 2, 119 e 124 della l.r. 1/2015.
- 17) Nel caso di utilizzo di acque pubbliche, superficiali e/o sotterranee, il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'acquisizione della concessione di derivazione di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

## **B. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER INTERVENTI EDILIZI (*Disposizioni particolari*)**

- 1) Le modificazioni del suolo necessarie ai fini della realizzazione di interventi edilizi, compresa la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali ed alle infrastrutture viarie, pubbliche o di rilevante interesse pubblico, nonché le opere di difesa idrogeologica, le opere idrauliche, quelle di arginatura degli invasi di accumulo di acque,



sono dimensionate in base alle relative esigenze progettuali, tenendo conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed idrogeologiche dei luoghi.

- 2) Nelle zone agricole la modifica della quota del piano naturale di campagna non può eccedere, in rilevato, ml. 2,00 nel caso di realizzazione di interventi edilizi, comprese le relative opere pertinenziali.
- 3) La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze. Le verifiche devono interessare la zona circostante gli scavi e devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati, fermo restando l'obbligo del titolare del permesso di costruire, della SCIA o della comunicazione, nonché del Direttore dei lavori e del costruttore, di sospendere ogni operazione di scavo ed effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.
- 4) Nelle opere di sbancamento e di palificazione si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti ai fabbricati vicini conseguenti allo scuotimento del terreno.
- 5) Ogni modificazione del suolo deve essere eseguita in maniera da evitare il ristagno delle acque e consentire il regolare deflusso delle acque dei terreni, a qualunque uso o destinazione essi siano adibiti.
- 6) Il progetto edilizio deve contenere gli elementi ai fini di quanto previsto al punto E) per i materiali di risulta.

#### C. **MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER BONIFICA AGRARIA** (*Disposizioni particolari*)

- 1) Gli interventi di modificazione del suolo finalizzati alla bonifica agraria sono consentiti solamente su terreni improduttivi che non consentano di effettuare normali pratiche colturali. Alla richiesta di permesso di costruire è allegato il Piano aziendale dal quale risulti, sulla base di specifiche indagini, le attuali caratteristiche dei terreni interessati e le modalità con le quali si intende migliorarle, nonché i costi delle operazioni di bonifica e le ricadute.
- 2) Si considerano interventi di bonifica agraria quelli che si attuano mediante livellamenti o movimenti di terra, con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola. Le sezioni del terreno in scavo non devono superare la profondità di ml. 0,50 dal piano naturale di campagna e a condizione che sia garantito un franco minimo di ml. 3,00 dal livello massimo della falda acquifera. Le sezioni del terreno in rilevato non debbono superare l'altezza di ml. 1,00 dal piano naturale di campagna, purché non limitanti la capacità di espansione naturale dei corsi d'acqua.
- 3) Per quantità superiori in rilevato a quelle previste nel precedente punto 2 (ml 1,00) il Piano aziendale allegato al progetto deve dimostrare sotto il profilo tecnico-agronomico la necessità dell'intervento proposto, oltre alla convenienza economica dello stesso valutata in rapporto alla ricaduta economica sull'attività agricola.
- 4) Per gli interventi di scavo eccedenti i valori di cui al precedente punto 2 (ml 0,50), realizzati in difformità dal permesso di costruire, sono applicabili le sanzioni in materia edilizia. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 (Sanzioni) della l.r. 2/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Gli interventi di bonifica agraria dovranno assicurare il mantenimento della funzionalità idraulica della rete scolante, senza determinare fenomeni di ruscellamento diffuso o fenomeni di ristagno di acque anche nelle aree adiacenti e nel rispetto delle preesistenti condizioni di deflusso nei naturali corpi recipienti.

#### **D. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO** (*Disposizioni particolari*)

- 1) La realizzazione di opere di sostegno e consolidamento è finalizzata al miglioramento delle condizioni di stabilità e sicurezza dei terreni nonché alla tutela ambientale degli stessi. Tali opere dovranno essere realizzate limitando allo stretto indispensabile le alterazioni dell'assetto idrogeologico ed idraulico dei luoghi e garantendo costantemente la stabilità dei suoli sia in fase di esecuzione che nel tempo, evitando l'innescio dei fenomeni erosivi e di smottamento.
- 2) Il consolidamento delle scarpate e la realizzazione delle opere di sostegno devono avvenire preferibilmente attraverso l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (idrosemina, utilizzo di geotessili, graticciate, fascinate, grate vive, briglie in terra, terre rinforzate rivegetate, etc...).  
Nelle zone agricole, nel caso in cui il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica non sia possibile, gli interventi di sistemazione delle scarpate di terreno devono essere eseguiti con gradonamenti di altezza massima del gradone di ml. 2,00 e di adeguata profondità e pendenza, ai fini di garantire la loro stabilità e di regolare il deflusso delle acque meteoriche e assicurare di norma il transito dei mezzi meccanici.
- 3) I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a ml 2,00, salvo che il progetto evidenzi la necessità di una altezza superiore resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito e sempreché non si produca una eccessiva alterazione planoaltimetrica dei profili del terreno ante operam. I terrazzamenti intermedi devono, di norma, avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta e assicurare il transito di mezzi meccanici.
- 4) Per la costruzione di muri di sostegno il regolamento comunale per l'attività edilizia definisce la tipologia dei materiali da utilizzare in relazione all'armonico inserimento nel contesto circostante, prevedendo comunque, che le strutture in cemento armato o blocchi cementizi siano rivestite in pietrame o adeguatamente tinteggiati con colorazioni nella gamma delle terre in modo da garantire l'integrazione con l'ambiente circostante.
- 5) Al piede dei muri di sostegno che si affacciano su strade o spazi pubblici deve essere previsto lo spazio per idoneo marciapiede e deve essere realizzata una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio, che devono essere convogliate alla rete di scolo.

#### **E. DISPOSIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI RISULTA, DEPOSITO E UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO**

- 1) Lo stoccaggio o l'accumulo temporaneo dei materiali di risulta deve avvenire in cumuli di dimensioni tali da assicurarne la stabilità ed in modo da non compromettere gli elementi che caratterizzano il paesaggio e l'ambiente circostante. Il terreno vegetale deve essere accantonato e stoccato con modalità atte a preservarne le caratteristiche agronomiche.  
Nel caso sia previsto l'accumulo temporaneo di materiali di risulta provenienti da opere di scavo, il titolo abilitativo è condizionato all'obbligo di rimuovere il materiale medesimo entro i termini stabiliti dal Comune, comunque non superiore a 12 mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dal Titolo V, Capo VI della l.r. 1/2015.
- 2) L'utilizzo dei materiali di risulta, oltre a quanto previsto dall'art. 18 ter (Valorizzazione di materiali assimilabili) della l.r. 2/2000 e s.m.i. è consentito per la realizzazione di opere di sistemazione di terreni, comprese aree degradate, opere di difesa idraulica e idrogeologica, previste dal titolo abilitativo.



- 3) Dovranno essere rispettati i criteri per la gestione di terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri nel rispetto delle vigenti normative di settore, (D.lgs. 152/2006 e D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 98/2013 – art. 8 L. 164/2014).